

convocazione può farsi con telegramma spedito almeno 48 ore prima e contenente per sommi capi l'ordine del giorno.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle sedute del Consiglio deve essere redatto verbale. I singoli consiglieri hanno diritto di chiedere che nel verbale vengano trascritti i dibattiti relativi ad uno o più punti dell'ordine del giorno. Il libro dei verbali deve essere regolarmente vidimato”.

4. DELIBERA N. 62: DISPOSIZIONI CIRCA TALUNI ASPETTI DELLA GESTIONE DEGLI ISTITUTI DIOCESANI

La XLV Assemblea Generale

- TENUTO PRESENTE che i redditi prodotti dai patrimoni già beneficiari trasferiti agli Istituti per il sostentamento del clero costituiscono una delle fonti istituzionalmente previste con le quali si provvede alle necessità finanziarie del sistema di remunerazione del clero al servizio delle diocesi;
- VISTO che alcuni Istituti, a causa delle loro modeste consistenze patrimoniali, assicurano redditi di entità molto scarsa e che, talvolta, con tali redditi non riescono a coprire le stesse spese per il proprio funzionamento;
- CONSIDERATO che la situazione predetta riduce le risorse provenienti dal complesso degli Istituti, con la conseguenza di dover attingere dalla quota dell'8 per mille dell'IRPEF attribuita alla Chiesa cattolica somme maggiori da destinare al sostentamento del clero;
- RAVVISATA l'esigenza di intervenire con misure idonee a consentire che anche gli Istituti con consistenza patrimoniale particolarmente modesta possano contribuire alle necessità finanziarie del sistema di sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi;
- VISTO l'art. 75, commi secondo e terzo, delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede il 15 novembre 1984,

approva la seguente

delibera

§ 1. L'Istituto Centrale per il sostentamento del clero, nell'ambito delle funzioni assegnategli dal proprio statuto e dagli statuti degli Istituti

tuti per il sostentamento del clero, individua e segnala al Comitato della C.E.I. per gli enti e i beni ecclesiastici gli Istituti che, nell'arco di un quinquennio, hanno chiuso i loro esercizi in perdita o con un utile annuo inferiore ai 20 milioni di lire.

Il Comitato della C.E.I., nel caso in cui gli Istituti segnalati non assicurano i presupposti che permettano di prevedere, in un ragionevole lasso di tempo, un miglioramento della rispettiva condizione reddituale, può richiedere agli Istituti stessi di procedere all'alienazione dei beni di natura immobiliare non produttori reddito o produttori redditi che, nel complesso, non sono sufficienti a coprire le loro spese di funzionamento.

Gli Istituti procedono alle predette alienazioni avendo cura che venga rispettata la congruità con i valori di mercato, sulla base di una perizia scritta richiesta direttamente in loco o, nel caso di una molteplicità di beni da alienare e/o di un presumibile consistente valore degli stessi, anche per il tramite dell'Istituto Centrale.

Gli Istituti provvedono ad investire il ricavato delle vendite negli strumenti finanziari consentiti; per questi investimenti e, se del caso, per gli investimenti delle altre liquidità possono avvalersi dell'assistenza dell'Istituto Centrale.

§ 2. I Vescovi di più diocesi viciniori, qualora i rispettivi Istituti per il sostentamento del clero si trovino nelle condizioni indicate al primo capoverso del § 1, o, in ogni caso, qualora lo ritengano opportuno, possono stipulare intese volte a far sì che gli Istituti per il sostentamento del clero delle loro diocesi affidino il disbrigo dei rispettivi adempimenti amministrativo-contabili ad un unico ufficio, da costituire ed organizzare appositamente.

Gli Istituti per il sostentamento del clero, sulla base delle intese stipulate dai Vescovi diocesani, si accordano per affidare all'unico ufficio lo svolgimento delle attività inerenti i loro compiti istituzionali, conservando l'autonomia patrimoniale e la libertà decisionale, esercitata attraverso i propri Consigli di Amministrazione, in ordine all'esercizio dei poteri di loro spettanza.

La Presidenza della C.E.I., avvalendosi dei supporti giuridici ed organizzativi forniti, rispettivamente, dal Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici e dall'Istituto Centrale per il sostentamento del clero, predispone un regolamento con il quale sono dati i criteri per la costituzione e le competenze da attribuire all'unico ufficio e per la disciplina dei rapporti tra gli Istituti federati.

